



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. SERGIO GORJAN
Dott. FRANCESCA MORELLI
Dott. EDUARDO DE GREGORIO

SENTENZA
N. 428
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 19102/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FS N. IL X 1968

avverso la sentenza n. 6205/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/01/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /
che ha concluso per /

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Pasquale Fimiani
che ha concluso l'inammissibilità.

Udito il difensore della parte civile avv. Monica Nassisi del foro di Roma, che
conclude per l'inammissibilità od in subordine il rigetto del ricorso proposto
dall'imputato.

Considerato in fatto

La Corte d'Appello di Milano, con la decisione impugnata resa il 27.1 – 5.2.2015,
ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza a carico
del F in ordine al delitto di violazione di corrispondenza, ex art 616 cod.
pen., alla pena di € 60,00 di multa oltre la rifusione dei danni in favore della
parte civile.

La moglie del F, allontanatasi dalla casa coniugale ed in corso il
procedimento di separazione, a mezzo apposita querela aveva lamentato che, nel
maggio del 2010 quando già allontanatasi dalla casa coniugale, il marito,
indebitamente invece che rimetterle la missiva al suo nuovo recapito, aveva
aperta lettera di una finanziaria a lei diretta presso l'indirizzo della casa
coniugale.

La Corte milanese aveva rigettato l'appello interposto dall'imputato poiché non
ritenuta concorrente la scriminante putativa dall'aver agito nell'interesse della
moglie assente sul presupposto del suo consenso all'apertura di corrispondenza a
lei diretta, posto che la querelante, già un mese prima del fatto, aveva comunicato
il nuovo recapito, cui rimettere la posta a lei diretta.

Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato rilevando
i seguenti vizi di legittimità:

concorrevano vizio di motivazione in quanto il Giudice del gravame non ha
indicato la presenza in atti di adeguata prova lusinghiera il dolo generico in
capo ad esso imputato per il configurarsi del delitto contestato;



concorrevano violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della scriminante d'aver agito nella presunzione del consenso dell'avente diritto, poiché non erano al riguardo stati valutati precisi elementi probatori, acquisiti nel corso del procedimento, circa la condotta di ostilità tenuta dalla querelante verso tutti i suoi congiunti e la consapevolezza della **B** che il marito apriva le missive contenenti le bollette, sicché era plausibile anche che fosse consenziente alla presa di conoscenza delle lettere di contenuto economico, incidente sul patrimonio familiare;

concorrevano carenza di motivazione in ordine alla dedotta condotta tenuta dall'imputato riconducibile all'istituto della negotiorum gestio. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato, mentre il difensore della parte civile chiedeva la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso ed il P.G. concludeva per l'inammissibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso de quo è inammissibile.

Con il primo mezzo d'impugnazione il **F** lamenta che la Corte lombarda non abbia indicato elemento probatorio lumeggiante il pur necessario dolo nell'azione illecita contestatagli.

Invero il Collegio d'appello sul punto ha specificatamente osservato come il delitto contestato fosse l'ipotesi, di cui al primo comma art 616 cod. pen, sicché era sufficiente la consapevolezza di prendere conoscenza del contenuto di corrispondenza diretta esclusivamente ad altri.

Quindi la Corte lombarda ha sottolineato come il **F** aveva riconosciuto di non aver aperto per errore la missiva diretta alla moglie, bensì consapevolmente, sicché la prova del dolo generico richiesto risulta puntualmente individuata.

In effetto la critica sostanziale alla decisione impugnata si fonda sul mancato riconoscimento della scriminante, almeno sotto il profilo putativo, dell'aver agito con il consenso dell'avente diritto.

Al riguardo però parte impugnate non si confronta con la ragione fondante la decisione d'appello, ossia che già nell'aprile 2010 – la missiva giunse nel maggio successivo –, la **B** aveva comunicato via posta elettronica al marito il suo nuovo recapito, presso il quale rimettere la corrispondenza a lei diretta.

A fronte di tale fondamentale elemento, il quale lumeggia con chiarezza che l'avente diritto non delegava il marito all'uopo o consentiva una sua iniziativa al riguardo bensì richiedeva l'inoltro a sé della corrispondenza, non assumono rilievo le circostanze enfatizzate dall'impugnante, siccome puntualmente precisato dalla Corte territoriale.

Così non può configurarsi gestio, ex art 2028 cod. civ., posto che la **B** era in grado di gestire i suoi affari, avendo chiesto l'inoltro della corrispondenza a ben specifico nuovo recapito.

Così a nulla rileva la presa di conoscenza delle missive contenenti bollette afferenti i consumi delle utenze pertinenti la casa coniugale, poiché concorrente specifico interesse in capo anche al marito effettivo occupante della stessa e fruitore dei servizi erogati.

Così i pessimi rapporti intrattenuti dalla **B** con la generalità dei suoi congiunti è condotta che contrasta patentemente con il dedotto consenso presunto a leggere la corrispondenza esclusivamente diretta alla stessa.

Dunque le ragioni di impugnazione appaiono aspecifiche rispetto alla reale ragione posta dalla Corte di merito alla base della sua decisione, poiché non sono attagliate sulla stessa.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ex art 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del **F** alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario ed al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.

Inoltre l'impugnante va condannato alla rifusione delle spese di difesa e patrocinio della **B** in questo giudizio di legittimità, che si tassano in €

1.000,00 – avuto presente il modesto valore della lite – oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.

P. Q. M.

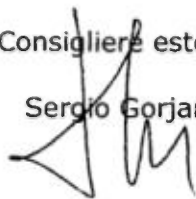
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa per le Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 11 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Sergio Gorjan



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

